



Tribunale di Livorno Procura della Repubblica

presso il Tribunale di
Livorno



Ordine degli Avvocati
di Livorno

Camera Penale di Livorno
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE DI CUI ALL'ART. 83 COMMA 12 D.L. 18/2020

Visto l'art. 83 D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*;

Considerato che il citato D.L. ha la finalità di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;

Visto l'art. 83 c. 6 e c. 7 lett. d) e e) d.l. cit., secondo il quale i capi degli uffici giudiziari *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020”* possono adottare *“linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”* e disporre *“la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze”*;

Considerato che l'art. 83 c. 12 d.l. cit. dispone che *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”* e che con delibera del 26.03.2020 lo stesso Consiglio ha approvato le *“Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19”* con cui ha invitato i Capi degli uffici *“a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo”*

offrendo in allegato un protocollo per le udienze di convalida dell'arresto davanti al G.I.P. nonché per l'udienza di convalida dell'arresto e successivo rito direttissimo da remoto”.

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, e successivamente il provv. n. 4223 del 20 marzo 2020, il cui art. 3 prevede che “Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell’art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità”;

Considerato che il Tribunale di Livorno, nell’aula B, è dotato dello strumento di videoconferenza indicato dal su richiamato provvedimento della DGSIA, così come alcuni istituti penitenziari (tra cui la casa circondariale di Livorno);

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall’art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all’aula di udienza il luogo dove l’imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Rilevato che, in sede di videoconferenza del 20 marzo con Prefetto, Questore e Comandanti Provinciali delle Forze dell’Ordine, il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica hanno registrato la disponibilità delle stesse Forze a rendere utilizzabili i locali dei vari comandi della Provincia di Livorno per la realizzazione di collegamenti a distanza.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell’arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall’art. 391 c.p.p., le udienze di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo ex artt. 449 ss. e 558 ss. c.p.p., l’interrogatorio previsto dall’art. 294 cpp, nonché le udienze con detenuti celebrate ex art. 83 c. 3 lett. b) d.l. 18/2020 sono tenute attraverso sistemi di collegamento da remoto. Ove tale modalità risulti impossibile da seguire, il giudice procederà nelle forme ordinarie.

2. Qualora l’indagato/imputato sia detenuto presso un istituto penitenziario dotato del sistema di multiconferenza ministeriale (come la Casa Circondariale di Livorno), la videoconferenza si terrà con l’utilizzo di tale piattaforma, in tutto conforme alle previsioni di cui all’art. 146-bis disp. att. c.p.p.

Nel caso in cui l’indagato o imputato sia detenuto presso un istituto penitenziario non dotato del sistema di multiconferenza ministeriale, ovvero non si trovi ristretto in carcere, il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete

giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere all'ulteriore piattaforma contemplata nel richiamato provvedimento della DGSIA (Skype for business).

3. Nel caso di fermo/arresto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'indagato si trova, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'indagato ovvero da remoto.

Tale comunicazione verrà obbligatoriamente inserita nel verbale di arresto e, successivamente, inserita nella richiesta indirizzata al Tribunale.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo in cui avverrà la videoconferenza, luogo presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

L'indagato o imputato dovrà essere formalmente invitato a recarsi nel luogo previsto per la celebrazione dell'udienza almeno 60 minuti prima dell'inizio della stessa.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato/detenuto ovvero - in caso di udienza celebrata mediante piattaforma Teams o Skype for business - da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi riservati a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

A tale scopo, il videocollegamento sarà assicurato almeno 60 minuti prima dell'orario fissato di inizio dell'udienza.

Il difensore e l'imputato si impegneranno, con dichiarazione resa a verbale, a non sollevare eccezioni in merito alle modalità di celebrazione dell'udienza in videoconferenza.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.

8. Nel caso di convalida di arresto, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

Il difensore potrà richiedere (alla segreteria del Pubblico Ministero in caso convalida di arresto, ovvero alla cancelleria g.i.p. in caso di interrogatorio di garanzia) il rilascio di copia informatica degli atti, inviando una pec agli indirizzi istituzionali (per la Procura: all'indirizzo di posta elettronica della segreteria del PM procedente, oppure a: ricezioneatti.procura.livorno@giustiziacert.it) e per il Tribunale - Ufficio G.I.P.: gipgup.tribunale.livorno@giustiziacert.it).

L'Ufficio quantificherà l'importo dei diritti di copia e lo comunicherà al difensore rispondendo alla prima pec e - al momento della ricezione da parte del difensore di altra pec contenente la prova dell'avvenuto versamento dell'F23 (che dovrà contenere esplicito riferimento al procedimento per cui la richiesta di copia è avanzata) - provvederà (ove tecnicamente possibile) a inviare, sempre per e-mail certificata, la copia richiesta.

9. Gli avvisi di fissazione dell'udienza conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.

10. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato o imputato.

11. Stabilito il collegamento ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato).

Chi si collega a distanza dichiarerà che nel sito non vi è presenza di persone non legittimate.

12. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

13. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

14. Nel corso dell'udienza sarà possibile scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams. In caso di malfunzionamento del portale gli atti potranno essere inviati via e mail.

15. Presso il luogo ove l'indagato o imputato si trova, il pubblico ufficiale designato dal giudice a norma dell'art. 146 bis disp. att. cpp, comma 6, compilerà il verbale delle

operazioni compiute, allo scopo di identificare le parti presenti al momento del collegamento con l'aula di udienza.

Al termine dell'udienza, il giudice darà lettura del verbale dell'udienza e delle dichiarazioni rese dall'indagato o imputato, il quale sottoscriverà il verbale redatto dal predetto pubblico ufficiale, nel quale sarà dato atto dell'avvenuta lettura da parte del giudice delle dichiarazioni dallo stesso rese.

Tale verbale - che fa parte integrante del verbale dell'udienza - verrà trasmesso immediatamente alla cancelleria del Tribunale e, successivamente, inserito in originale nel fascicolo processuale.

16. Il presente protocollo viene sottoscritto per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria rappresentata dalla diffusione del contagio da COVID 19 e in ragione della necessità di garantire l'incolumità dei singoli che partecipano fisicamente alla celebrazione dei processi. Solo a tal fine e per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza sanitaria del paese è prevista l'adozione, in via eccezionale, di deroghe alla partecipazione fisica in aula degli imputati o indagati raggiunti da provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei loro difensori.

Resta, pertanto, inteso che il presente protocollo ha validità limitata fino al 15 aprile 2020.

Livorno, 27 marzo 2020.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Massimo Orlando

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Ettore Squillace Greco

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Fabrizio Spagnoli

Il Presidente della Sezione Penale

Dott. Gianmarco Marinai

Il Presidente della Camera Penale

Avv. Nando Bartolomei